

GR_GERICHTE S 2013 25 vom 10. Juli 2013

GR Gerichte, 2013-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2013_25

FR: GR_GERICHTE S 2013 25 du 10 juillet 2013

IT: GR_GERICHTE S 2013 25 del 10 luglio 2013

Regeste

rendita AI | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1

Oggetto del presente ricorso è quello di sapere se la ricorrente abbia o meno diritto a una rendita d'invalidità. Ambedue le parti riconoscono che la ricorrente permane abile al 50% sia nell'attività precedente che in quella adeguata allo stato di salute con l'inizio dell'anno d'attesa dal 10 gennaio 2010, per cui l'inizio della rendita richiesta può subentrare al più presto per il mese di febbraio 2011.

E. 2

a) Giusta l'art. 4 cpv. 1 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 830.20) in relazione con gli art. 7 e 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (DUC, L'assurance invalidité, in: MEYER [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che la persona assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valido). Il grado d'invalidità della persona assicurata deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che lei ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice (SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione, Basilea 2012, p.188, n. 23). Si confronta perciò il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuta invalida con quello che lei può tuttora realizzare,

benché invalida, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lei ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29 cons. 1; 104 V 135 cons. 2; idem dopo entrata in vigore della LPGA: DTF 130 V 343 cons. 3.4.2). Al proposito va precisato che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222 cons. 4.1. e 4.2., 129 V 410 cons. 3.1.2.; AHI-Praxis/Pratique VSI 2000, p. 79 ff.). Da considerare sono tutte le entrate determinanti per le contribuzioni AVS (SCARTAZZINI/HÜRZELER, op. cit., p. 189, n. 23; KIESER, Leistungen der Sozialversicherung, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2012, p. 96). b) Per il calcolo del reddito da valido si parte per principio dal reddito di attività lavorativa prima dell'insorgenza dell'invalidità (Pratique VSI 2000, p. 303). È decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto la persona assicurata guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sana (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I_475/2001 del 13 giugno 2003 e U_243/99 del 23 maggio 2000; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 cons. 3b con riferimenti). Il reddito deve essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l'inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 cons. 3a, pure RAMI 1993 n. U 168 pag. 100s. cons. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute la persona assicurata avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l'ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all'usuale crescita dei salari (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008; DTF 129 V 222 cons. 4.3.1.). Per quel che concerne la determinazione del reddito di una persona indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale della persona assicurata, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di familiari (cfr. PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] edita dall'Ufficio Federale delle assicurazioni sociali, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013). c) Con riferimento al calcolo del reddito da valido, l'Ufficio AI si basa integralmente sul rapporto di analisi aziendale di C._____ del 10 agosto 2012 (doc. AI 86/1- 10), il quale stabilisce un reddito annuo di fr. 53'000.00 durante gli anni d'esercizio dal 2006 fino al 2009. L'Ufficio AI aggiunge e motiva la sua decisione con il fatto che nel calcolo del reddito non potrebbe essere considerato l'anno d'esercizio 2010, perché la capacità lavorativa dell'assicurata sarebbe significativamente limitata dal 18 gennaio 2010 in misura del 50% ed si tratterebbe dell'ultimo anno nel quale l'assicurata avrebbe generato un reddito con la propria agenzia. Alla luce della giurisprudenza del

Tribunale federale, questa motivazione in merito al calcolo del reddito senza l'invalidità risulta incompleta. Il reddito imponibile da attività indipendente dell'istante nel 2010 di complessivamente fr. 131'087.00 è composto di fr. 93'117.00 quale guadagno netto, più fr. 55'396.00 per la vendita dell'agenzia B._____, meno fr. 13'500 quali transitori passivi per il periodo 2010 e fr. 5'426 quali transitori passivi per i periodi 2008 e 2009 (doc. AI 71/13-16; 72/41-47; 76/3-4; cifre riassunte in doc. AI dell'8 febbraio 2013, p. 2). Anche se si può considerare l'anno 2010 come un anno particolare dato ovviamente ai fatti dell'insorgenza dell'invalidità e di abbandono dell'attività indipendente dell'istante con la vendita dell'agenzia B._____ e la liberazione delle riserve palesi e occulte, quest'anno deve essere comunque considerato nel calcolo del reddito da valido siccome l'istante ha generato nel periodo determinante fino al momento dell'inizio del diritto alla rendita redditi suscettibili di incidere sul diritto alla rendita. Tale considerazione non dipende dai termini delle decisioni di tassazione o delle disposizioni fatte nella dichiarazione delle imposte, le quali non sono appropriate per stabilire lo stipendio reale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 cons. 3.4. seg.). L'anno 2010 va quindi considerato in modo giustificabile e valutato a regola d'arte. Inoltre esso va considerato in base alle entrate determinanti per le contribuzioni AVS. d) In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate s'impone un rinvio all'amministrazione affinché esperisca gli accertamenti contabili menzionati in base a una nuova valutazione e si pronunci in seguito sul diritto a prestazioni. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata. Alla luce di tali circostanze si rende superfluo l'esame delle ulteriori obiezioni della ricorrente.

E. 3

L'istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad A._____ fr. 4'533.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per questa sede.

E. 4

[Vie di diritto]

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.